

CXCIX.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggio* — *Discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali* — *Dichiarazioni e schiarimenti del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Chiusura della discussione generale* — *Proposta del Senatore Alfieri in ordine all'articolo 1, assentita dal Senatore De Foresta (membro dell'Ufficio Centrale) e dal Ministro suddetto* — *Adozione degli articoli 1 e 2* — *Emendamenti agli articoli 3 e 4 del Ministro summentovato, accettati dai Senatori Arnulfo e Arrivabene (membri dell'Ufficio Centrale)* — *Approvazione dell'articolo 3 colle modificazioni ed aggiunte proposte dal Ministro, non che dell'articolo 5 divenuto 4, emendato dal Senatore Arnulfo* — *Osservazioni del Senatore Arnulfo sulla tabella delle tasse a pagarsi per ottenere attestati di privative* — *Discussione sul progetto di legge per la estensione alla Sicilia del Decreto del Prodittatore di Napoli 22 ottobre 1860* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Dichiarazione ed istanze del Senatore Vacca* — *Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione dell'articolo 2 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro. Intervengono più tardi i Ministri di agricoltura e commercio, della guerra, dell'istruzione pubblica, e sul fine della seduta anche il Ministro di grazia e giustizia.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il colonnello Domenico Martines di due copie di alcuni suoi scritti scientifici e letterari.

Col mio rammarico debbo differire dall'invitare il Senato ad intraprendere la discussione dei progetti di legge portati all'ordine del giorno, perchè è ancora scarso il numero dei Senatori, ed inoltre manca il signor Ministro di Agricoltura e Commercio, il quale ha presentato il progetto di legge che è per il primo posto all'ordine del giorno.

(Nel frattempo entrano nell'aula il Ministro d'Agricoltura e Commercio ed alcuni Senatori.)

DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE A TUTTO IL REGNO
DELLA LEGGE SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI
(V. atti del Senato N. 161).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali.

Prego il signor Ministro a volermi dire se aderisce alle modificazioni introdotte nel progetto dall'Ufficio Centrale, ed a che si prenda per testo il progetto modificato dal medesimo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto le modificazioni agli articoli 1, 2 ed all'ultimo; solo mi riservo di fare osservazioni sugli articoli 3 e 4. Consento per conseguenza a che sia preso per testo il progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il signor Ministro farà quelle osservazioni che crederà sugli articoli da lui accennati.

Intanto, stante la sua dichiarazione, darò lettura del progetto modificato dall'Ufficio Centrale (*Vedi infra.*)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola s'intenderà chiusa la discussione generale, e rileggerò.....

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Credo mio dovere di esprimere al Senato qual sia stato l'intendimento del Ministero nel presentare questo progetto di legge, il quale piuttosto che un progetto di legge si può dire essere il progetto d'applicazione a tutto il Regno di una legge già esistente.

Diversi ed opposti sistemi esistevano nelle varie provincie del Regno intorno al regolamento delle privative. Cominciando dal sistema dove il Governo, pigliando

conoscenza diretta dell'invenzione, garantiva la verità di essa, si arrivava sino a quello assolutamente opposto, cioè a quello dove nessuna garanzia il Governo dava alle privative, anzi non riconosceva privativa alcuna a favore di nessuno.

Accenno con ciò ai sistemi napolitano e toscano che esprimevano appunto questi due metodi estremi ed opposti.

Era evidente la convenienza, dirò anzi la necessità di applicare una norma comune a tutto il Regno in una materia così importante.

Il Governo sentiva dunque il dovere di venire ad una legge unica; ma fortunatamente egli trovava che già nell'Italia superiore una legge era stata sufficientemente discussa nel 1855, e poscia nel 1859 nuovamente esaminata ed applicata nelle provincie lombarde.

Il Governo trovava in quella tutti i caratteri d'una buona legge, tutte le condizioni desiderabili.

Trovava aver quella subita una lunga e matura discussione, ed oltretutto essere stata modellata sopra le migliori leggi europee e specialmente sopra l'ultima francese del 1844. Trovava di più che questa legge aveva subito un utile esperimento di alcuni anni, senza che alcun inconveniente si fosse manifestato e quasi senza che alcun reclamo si fosse mosso da alcuno.

In questa condizione di cose, il bisogno urgente di unificare il sistema e la esistenza di un' eccellente legge (che tale fu appunto chiamata da un distinto economista francese il Renouard), hanno indotto il Governo a proporre al Parlamento un progetto al solo scopo di estendere alle altre parti dello Stato la legge già in vigore nell'Italia superiore del 30 ottobre 1859.

Ecco accennato brevemente l'oggetto della proposta che si presenta al Parlamento.

E questo concetto è riassunto, per così dire, nell'articolo primo, che secondo è proposto dal Ministero trovavasi così concepito:

« La legge sulle privative industriali del 30 ottobre 1859 è estesa a tutto il Regno. »

L'Ufficio Centrale invece lo modificò nel seguente modo:

« La legge 30 ottobre 1859 avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno colle seguenti modificazioni. »

Badi il Senato. Le modificazioni introdotte riguardano piuttosto il modo di applicazione al nuovo territorio, che innovazioni della legge. Mirano, direi quasi, a togliere via quel tanto che di transitorio contenevasi nella legge del 1859. Nell'art. 2 del progetto del Ministero era detto:

« I brevetti d'invenzione, privilegi industriali e patenti già concesse dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concesse, sempre che a cura degli interessati vengano iscritte all'ufficio delle Privative presso il Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio nella conformità e dentro il termine stabiliti agli articoli 75 e seguenti dell'anzidetta legge. »

L'Ufficio Centrale ha modificato l'articolo piuttosto nel senso di dispensarsi dal richiamare alcuni articoli della legge anzichè per mutare il progetto ministeriale. La nuova redazione, che io non ho nessuna difficoltà di accettare, è la seguente:

« I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concesse dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, sempre che a cura degli interessati vengano iscritti all'ufficio delle privative presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi...

I quali sei mesi erano indicati negli articoli transitori della legge del 59; l'Ufficio Centrale ha creduto, e forse bene, di menzionarli nell'articolo medesimo. Indi prosegue:

« ...nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente e senza che siano dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa, sino al termine per cui fu concessa o sino al suo legale annullamento. »

Riguardo poi agli articoli 3 e 4 mi riservo di proporre alcuni emendamenti.

Infine l'articolo 5 ed ultimo, come è stato modificato dall'Ufficio Centrale, non è che la dichiarazione espressa di quello che si può credere implicito, cioè, l'indicazione degli articoli i quali coll'applicazione del nuovo progetto vengono ad essere aboliti.

Finalmente ci era un ultimo articolo nel progetto ministeriale che diceva:

« Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge sarà presentato al Parlamento un progetto di revisione della medesima. »

Accetto con piacere la soppressione di esso fatta dall'Ufficio Centrale, perchè confesso anch'io che non parmi dimostrato, che la legge del 1859 abbia bisogno di una prossima revisione.

Ecco le poche idee che ho creduto necessario esporre al Senato prima che si passi alla discussione degli articoli. Ripeto, mi riservo solo di proporre alcune modificazioni agli articoli 3 e 4.

Presidente. Se altri non domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo il primo articolo:

« La legge 30 ottobre 1859 avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno colle seguenti modificazioni. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Mi pare che tenendo conto delle considerazioni espresse testè dall'onorevole signor Ministro, si potrebbero surrogare alle parole colle seguenti

modificazioni; queste altre e dire: *sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni e togliere così la parola modificazioni che non ha veramente un valore reale.*

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale conosce anche esso che la parola *modificazioni* non è forse molto appropriata perchè veramente con questo progetto di legge non si propone alcuna modificazione alla legge del 30 ottobre 1859. Ma parmi che per il concetto dell'onorevole proponente, basterebbe surrogare alla parola *modificazioni* quest'altra *dichiarazioni* e dire: *colle seguenti dichiarazioni invece di colle seguenti modificazioni*, poichè le disposizioni contenute nei successivi articoli non sono altro che semplici dichiarazioni per regolare l'applicazione di detta legge a tutto il Regno.

Presidente. Aderisce il Senatore Alfieri?

Senatore Alfieri. Io aderirei volentieri, solo mi pare che la dicitura non sarebbe per sè perfetta; si potrebbe dire *andrà in vigore colle dichiarazioni.*

Ministro di Agricoltura e Commercio. Poichè si fanno osservazioni sulle parole, *seguenti modificazioni*, io proporrei all'Ufficio Centrale di voler ritornare alla redazione dell'articolo ministeriale, perchè realmente quello che viene detto nell'articolo 2 non è escluso per niente dalla redazione del primo; anzi sembra più semplice il dire con una sola frase: « La legge sulle privative industriali è estesa a tutto il Regno. » Mi pare che ci sia anche più dignità nella forma, poichè si tratta di applicare una legge.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale proporrebbe una transazione: cioè di mantenere la redazione da esso proposta, la quale sembra concepita in termini più legislativi, e di togliere le parole: *colle seguenti modificazioni.* In questo modo restano eliminate tutte le difficoltà. Si direbbe quindi:

« La legge del 30 ottobre 1859 avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno. » Senza verun'altra aggiunta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Benissimo.

Presidente. Se non si fanno osservazioni sulla nuova redazione proposta, metto ai voti l'art. 1 in tale conformità.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concesse dai cessati governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, sempre che a cura degli interessati vengano inscritti all'ufficio delle privative presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente e senza che siano dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della priva-

tiva, sino al termine per cui fu concessa o sino al suo legale annullamento. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 3 sul quale verserà poi l'emendamento che si è riservato di farvi l'onorevole signor ministro d'Agricoltura e Commercio.

Art. 3.

« Le privative iscritte in conformità dell'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859 potranno essere estese a tutto lo Stato sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire venti da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvi sempre i diritti preesistenti.

« Le domande di privativa ancora in corso possono essere ripresentate nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente e le medesime saranno rette secondo le leggi speciali di ciascuna provincia. »

La parola è al Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È appunto sopra questo articolo 3 che io mi era riservato di presentare un emendamento.

La prima parte dell'articolo non porta alcuna difficoltà; quindi io l'accetto come venne redatta dall'Ufficio Centrale.

Quanto alla seconda parte che intende a provvedere alle domande in corso, alle domande su cui il Governo non ha ancor provveduto, osserverò che scopo e oggetto principale delle disposizioni transitorie di questa legge debb'essere quello di dire qual destino queste domande avranno.

È vero che la nuova legge, a differenza della legge napoletana, non concede la privativa, ma non fa che attestarla: ossia, senza garantire l'invenzione, prende atto della dichiarazione degli interessati, e lascia poi ai tribunali il decidere se la privativa sia stata debitamente domandata, se ci sia veramente la materia di una privativa se vi sono altri diritti superiori o prevalenti a quelli di colui che ha domandato la privativa: è vero, ripeto, che è questo lo spirito della nuova legge, e con ciò si uniforma alle norme più accettate adesso in Europa, ma non è men vero che le domande solamente presentate, fino a che il Governo non vi abbia provveduto sono un'atto in compiuto. Il diritto non è ancora riconosciuto, l'attestato del Governo non è ancora dato, e non si può, per quanto valore si possa attribuire alla domanda, ritenere che essa abbia già fatto acquistare una preferenza ai richiedenti.

Dunque bisogna provvedere sulle domande già presentate.

Nella legge precedente del 1859 questo quesito si

ebbe a presentare: diffatti vi ha un articolo il quale dice: « Le domande di privativa ancora in corso presso le autorità delle nuove provincie possono essere ripresentate sino a tutto il 1 gennaio 1860, secondo le norme prescritte dal presente Decreto, e mediante il pagamento delle tasse indicate nell'art. 14.

« L'effetto di queste domande risulterà al giorno in cui furono presentate la prima volta, purchè cadano sull'identica materia. »

Come vede il Senato, colla legge del 1859 si volle fossero rispettate le domande presentate, sì che la data dell'attestato di privativa rilasciata dal Governo si faceva rimontare sino alla data della domanda medesima.

Questa era un' importante dichiarazione; ma nel tempo stesso non si era voluto che le leggi precedenti continuassero ad aver vigore.

Si era detto: *secondo le norme prescritte dal presente decreto*: cioè del 1859. Il che vuol dire che le domande presentate prima, conservando la data, venivano a cadere sotto la sanzione di tutte le prescrizioni della nuova legge, e tra le altre era principalissima quella che invece di rimanere circoscritte nell'ambito dell'antico Stato dove la domanda era presentata, erano applicate per tutto il Regno.

Prego di badare ora alla redazione dell'Ufficio Centrale che porta un'idea diversa; le domande di privativa ancora in corso, dice all'alinea dell'articolo terzo l'Ufficio Centrale, possono essere ripresentate nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente, e le medesime saranno rette secondo le leggi speciali di ciascuna provincia.

Or la differenza è grave, là si tratta di applicare la nuova legge, qui si tratta di conservare le leggi antiche.

Le conseguenze che verrebbero da questa novità sarebbero dunque, che provvedendosi sulle domande già presentate, il nuovo Governo, l'autorità nuova che rilasciasse gli attestati di privativa, conserverebbe l'antica circoscrizione delle provincie dove le domande furono fatte.

Credo che ne verrebbero anche altre conseguenze non solo dal lato finanziario, per la conservazione delle tasse precedenti, ma forse anche circa alla procedura ed alle garanzie che implicavano le antiche leggi a carico del Governo.

Comunque sia, sono già due conseguenze certe, quella della continuazione della circoscrizione antica e quella della continuazione delle tasse antiche.

Io debbo confessare al Senato che non posso arquetarmi a questa novità: accetto piuttosto la disposizione della legge del 1859, accetto cioè che si provvegga sulle nuove domande, che si conservi la data della presentazione delle antiche, ma che il provvedimento del Governo sia dato secondo la nuova legge. Ciò porterà due conseguenze, cioè che la privativa nuova ossia l'attestato nuovo di privativa abbia efficacia per tutto il Regno, il che è necessario, mi pare, e conveniente

come sarebbe inconveniente che oggi il Governo italiano rilasciasse attestati di privativa che si circoscrivano al territorio napoletano, al territorio delle Marche, e via discorrendo.

Questa prima conseguenza adunque mi pare importante; la seconda che riguarda l'interesse finanziario non è meno importante, perchè le nuove tasse sono un poco più forti delle prime, ed è bene che siano applicate secondo la nuova legge.

Io pregherei perciò il Senato ad accettare l'emendamento che propongo in questo senso e che è un ritorno presso a poco alla redazione del 1859.

Intanto non mi è sfuggita una obiezione che si può fare, ed è che se l'oggetto della privativa fosse identico a quello di un'altra domanda già fatta e già approvata nelle antiche provincie, potrebbe nascere un conflitto grave d'interessi.

Si concederrebbe oggi sopra una domanda fatta legalmente un attestato di privativa, il quale si troverebbe in contraddizione con un attestato di privativa già rilasciato precedentemente. Potrebbero insomma due persone pretendere, una per l'approvazione antica, un'altra per l'approvazione nuova, di esercitare la medesima privativa. Non v'è dubbio che ci vogliono certe condizioni non facili a verificarsi, ma il caso è possibile.

Ad ovviare a queste difficoltà nell'emendamento che io propongo, aggiungo una clausola per dire che laddove questo conflitto si possa verificare, la privativa resta localizzata, ossia, colui, che venne ad ottenerla dopo, non abbia diritto ad estenderla a tutto il regno.

Questo mi pare necessario. Quando si trova già data una privativa in altra parte d'Italia, e un'altra ne sorge nelle nuove provincie, restano l'una e l'altra circoscritte, ossia l'una resta nella estensione dove aveva ottenuta la facoltà di esercitarsi, e l'altra rimane nei termini nei quali era stata richiesta. Con questo non si offende affatto il diritto di alcuno, perchè colui che aveva domandata la privativa non l'aveva richiesta che per quel territorio.

Premesse queste spiegazioni, prego il Senato di ascoltare l'emendamento che io propongo, il quale si sostituisce all'alinea dell'articolo 3; l'emendamento è questo:

« Le domande ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di mesi due (ritengo quella giusta prescrizione di un termine dentro il quale debbano essere rinnovate) dalla pubblicazione della presente legge per essere estese a tutto il regno; e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

« Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del regno, la domanda sarà limitata a quella provincia per la quale fu avanzata. »

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Debbo aggiungere, ed anticipo un po' sull'articolo seguente. Questo articolo, a mio avviso, dovrebbe

scompare, e questa non è che questione di redazione; cioè invece di fare un articolo separato del 4 che dice: « Le domande di attestati completivi, di prolungamento e di riduzione concernenti privative contemplate all'articolo 2 della presente saranno regolate dagli articoli 16, 17 e 24 della citata legge 30 ottobre 1859 » io aggiungerei un secondo alinea all'articolo 3 e direi: « Le domande di attestati completivi di prolungamento e di riduzione di privativa esistente saranno regolate secondo la legge medesima. »

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore Arnulfo. Corre debito all'Ufficio Centrale di addurre le ragioni per le quali propone l'alinea dell'articolo 3.

L'Ufficio Centrale propose questo alinea perchè considerò che le domande costituiscono tutto ciò, che coloro i quali chiedono la privativa, debbono fare. Che ciò stante, quando per loro parte si è adempito al disposto della legge, si potesse considerare come diritto quasi quesito colla presentazione della fatta domanda; poichè vero egli è che il Governo deve poi rilasciare un attestato di privativa, ma non è men vero che ciò non dipenda da colui che ha fatto la domanda medesima.

Quindi l'Ufficio Centrale procedette, dirò, con scrupolo, nel rispettare tal condizione di cose per le provincie che ora compongono il Regno. Con ciò crede l'Ufficio Centrale di aver giustificata la convenienza del proposto alinea.

Di fronte però alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro e a fronte altresì del disposto per circostanze simili della legge del 1859, io credo che l'Ufficio Centrale non dissenterà di accettare la nuova redazione la quale mantiene tutti i diritti che colla presentazione delle domande si vollero o si sono potuti acquistare, in quanto che gli effetti della presentazione, quanto alla data, sono conservati a fronte di chi non abbia ottenuto un certificato di privativa anteriormente.

La variante essenziale consiste in questo che nel sistema dell'Ufficio Centrale non si sarebbero dovuti pagare maggiori diritti di quelli portati dalle leggi dello Stato, ora provincia, in cui si è chiesta la privativa, e che nel sistema ora proposto dall'onorevole signor Ministro, si dovrebbero pagare i diritti portati dalla legge del 1859.

Ma a compenso di questa variante viene la circostanza che nel sistema dell'Ufficio, la privativa rimaneva limitata al luogo ossia allo Stato pel quale si fece la domanda; nel sistema invece attualmente proposto, la domanda fatta in uno dei preesistenti Regni, purchè rinnovata nel termine di due mesi, gioverebbe per ottenere il certificato di privativa per tutto intero lo Stato attuale, vale a dire pel Regno d'Italia.

Così essendo, giusto egli è che colui il quale ottiene un più esteso diritto, si sottoponga a pagare quelle tasse che nella legge del 1859 sono stabilite.

Coll'essersi poi dichiarato nell'emendamento ora pre-

sentato dal Ministero all'art. 3 che a fronte di privative già ammesse in altre provincie dello Stato la data della domanda fatta in un determinato Regno debba solamente prevalere a fronte d'altre domande nel medesimo fatto, parmi che siasi provveduto a tutela e conservazione degli interessi degli uni e degli altri.

Per queste considerazioni, parmi giustificato che l'Ufficio Centrale, mentre ebbe presenti le domande fatte in uno dei preesistenti Stati, volle però che ogni relativo diritto fosse ristretto nei limiti del territorio a cui le medesime si riferivano; ma che volendosi ora fare una legge applicabile a tutto il Regno d'Italia, la quale si può dire s'interpone fra le domande particolari ad alcune provincie, ed il certificato di privativa che non è ancora spedito, sia più logico e più consentaneo alle condizioni dello Stato attuale che non conosce più le antiche circoscrizioni dei Regni che più non sono, che le privative si estendano a tutto intero il Regno attuale, e che non si richiamino con una legge fatta dal nuovo Regno le disposizioni di legge che si riferivano a località e circoscrizioni che sono scomparse.

Per queste ragioni accetto per parte mia l'emendamento, ossia la proposta del signor Ministro, e credo che i miei colleghi, dei quali non ho avuto tempo di esplorare le opinioni, saranno pure per aderire alla proposta medesima.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Come sapete, o signori Senatori, la relazione sopra questa legge è stata fatta da uno dei nostri colleghi che per sventura nostra e del paese più non esiste; quindi l'Ufficio Centrale si è fatto per così dire, uno scrupolo di modificarla il meno che gli fu possibile, anzi s'accordò di non farvi che una o due modificazioni di redazione.

Per esempio si è creduto che nella linea quinta dell'articolo 3, si dovesse levare la parola *tempo* e dire invece: *il resto della loro durata*; parve che questa frase non fosse molto conveniente. Si è pure convenuto che nella seconda parte dell'art. 3, invece di dire: *le domande di privativa ancora in corso*, si dicesse soltanto: *le domande in corso*, giacchè si sa bene che non possono essere che domande di privativa.

Mi limito a queste due osservazioni di semplice redazione sulle quali il Senato sarà per deliberare.

Presidente. L'Ufficio Centrale aderisce alla proposta del signor Ministro? (*Segni di adesione dal Banco dell'Ufficio Centrale.*)

Come intese il Senato, la proposta del signor Ministro non si limita soltanto all'alinea dell'art. 3, ma comprende anche l'art. 4, il quale si fonderebbe in una redazione sola coll'articolo 3.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io accetto la piccola modificazione dell'Ufficio Centrale al primo alinea allo scopo di sopprimere le parole *del tempo*.

La seconda modifica che proponeva l'Ufficio Cen-

trale è inclusa nel mio emendamento e resta perciò inutile parlarne.

Presidente. Desidero sapere dall'Ufficio Centrale se non vi sia opposizione a che siano messe ai voti, come un tutto di un solo articolo, la prima parte dell'articolo 3 e le due parti dell'emendamento presentato dal Signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Se l'Ufficio Centrale non oppone difficoltà, leggerò la prima parte dell'articolo 3 e la seconda, e poi la terza, le quali, se saranno adottate, comporranno l'articolo intero.

Senatore De Foresta. Non ho ritenute tutte le parole dell'emendamento proposto dal Signor Ministro, e credo che non comprendano la speciale disposizione dell'articolo 4.

Presidente. È anche compresa nell'emendamento del Signor Ministro. Senza pregiudicare per niente sull'ordine della votazione, rileggerò l'emendamento:

« Le domande ancora in corso, conservando le date della loro primitiva presentazione, potranno essere estese a tutto il Regno, e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

« Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del Regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie per le quali fu avanzata.

« Le domande di attestato, di prolungamento e di riduzione di privativa esistenti saranno regolate secondo la legge medesima. »

Senatore De Foresta. Veggo che quella disposizione è compresa.

Presidente. Leggo dunque la prima parte dell'articolo 3:

« Le privative iscritte in conformità dell'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859, potranno essere estese a tutto lo Stato sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire venti da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvi sempre i diritti preesistenti. »

Lo metterò ai voti, chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Viene la seconda parte che è la prima dell'emendamento del signor Ministro (*V. sopra.*)

Se non si domanda la divisione metterò ai voti tutta insieme questa parte.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Viene l'ultima parte che comprende l'articolo 4 (*V. sopra.*)

Se non si domanda parola metterò ai voti quest'ultima parte.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 3.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 5 che diventa 4:

« Per gli effetti della presente legge s'intendono abrogati gli articoli 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, e 98 non che i tre ultimi paragrafi dell'articolo 78 della ripetuta legge 30 ottobre 1859.

Senatore Arnulfo. Siccome nell'articolo 4 votato non si è detto che la legge del 30 ottobre si riferisce alle privative, pare che sarebbe opportuno di dirlo nell'articolo 5, per ben dichiarare in sostanza a che si riferisce la legge del 30 ottobre, ed aggiungere perciò in fine dell'articolo alle parole « legge del 30 ottobre 1859 » sulle privative.

Presidente. Accetta il signor Ministro questa aggiunta?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Accetto e propongo anzi che vi si aggiunga la parola *industriali*.

Presidente. « Per gli effetti della presente legge s'intendono abrogati gli articoli 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, e 98, non che i tre ultimi paragrafi dell'articolo 78 della ripetuta legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. »

Chi l'approva si alzi. 8

(Approvato.)

Se il Senato lo crede opportuno si faranno due squittinii con una sola chiamata.

Avverto che siamo nello stretto numero legale che è di 80, e che se manca uno lo squittinio sarebbe nullo.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE ALLA SICILIA
DEL DECRETO DEL PRODITTATORE.
DI NAPOLI.

(*V. atti del Senato N. 222.*)

Presidente. Darò lettura del progetto di legge, che secondo l'ordine del giorno viene in discussione, per l'estensione alla Sicilia del Decreto del Prodittatore di Napoli (*V. infra.*)

La discussione generale è aperta.

Però mentre aspettiamo il signor Ministro di Grazia e Giustizia converrà che si chiarisca un dubbio che potrebbe sorgere a riguardo della tabella posta a seguito della legge, i cui articoli sono stati testè votati.

Senatore Arnulfo. Siccome la tabella esiste nella legge del 1859 e quella annessa al progetto non è che indicativa, non occorre di votarla (*Entra il Ministro di Grazia e Giustizia.*)

Presidente. Era appunto per avere questa spiegazione che io aveva fatto tale eccitamento.

Essendo ora presente il Ministro di Grazia e Giustizia, domando se si vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passerò alla lettura dell'articolo 1 del progetto di legge.

Art. 1.

« Il decreto prodittoriale del 22 ottobre 1860 sull'introspetto ed il prospetto delle case religiose o di educazione, già vigente nelle provincie Napoletane, sarà pubblicato ed avrà tutti i suoi effetti nelle provincie Siciliane. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Sono abrogati nelle provincie Napolitane e Siciliane il dispaccio 28 dicembre 1786 e relativo rescritto, 25 marzo 1821; il decreto 21 agosto 1851 che dichiara non applicabile ai muri delle chiese, dei monasteri, dei conventi e ritiri religiosi il disposto dell'articolo 582 delle leggi civili, e ogni altra disposizione che deroghi al diritto comune in favore delle corporazioni contemplate all'articolo 1 del decreto prodittoriale 22 ottobre 1860. »

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. La redazione di questo art. 2 nei termini troppo vaghi e generali ond'è formulato nel disegno di legge iniziato ed accolto dalla Camera Elettiva lascia desiderare alcun chiarimento. Trattasi di determinare e fermar bene l'intendimento e le conseguenze giuridiche di questo articolo.

Quest'articolo reca l'abrogazione del decreto emanato nell'ex reame di Napoli, in data del 21 agosto 1851.

Gioverà ricordare che codesto decreto emanato in tempi in cui la potestà civile poco sollecita di sua indipendenza era prontissima ad ogni maniera di concessioni alle esigenze clericali, questo decreto intendeva a dichiarare non applicabile alle chiese, monasteri, conventi e ritiri religiosi, il dettato dell'articolo 582 delle leggi civili che accorda ad ogni proprietario di un edificio contiguo, la facoltà di chiedere la comunione del muro pagando il valente della metà.

Ma era forse necessario che intervenisse una dichiarazione legislativa perchè si creasse questa eccezione ?

Non era punto necessaria, anzi poteva riescire inopportuna e pericolosa. Difatti l'articolo 582 del nostro Codice rispondente all'articolo 661 del Codice civile di Francia, era stato costantemente interpretato dalla Scuola e dal Foro e contenuto nei giusti confini.

Non si era mai dubitato che quest'articolo avesse a pigliar norma dai principii generali che reggono la distinzione dei beni, la natura e le modalità di essi.

Non si era dubitato mai che sfuggissero all'impero dell'articolo 582 le cose poste fuori commercio, come per esempio le chiese, gli edifici consecrati al culto religioso, le prigioni e via via.

Questa era la dottrina insegnata dagli espositori del diritto francese, tra quali basterà citare il Dalloz, il Delvincourt, il Zachariae: questa era la dottrina con-

secrata dalla giurisprudenza. Così secondo se la interpretazione giudiziaria efficacemente provvedea alle restrizioni che limitavano il principio generale, egli è palese che una dichiarazione autentica non pur tornava supervacanea, ma improvvida e pericolosa: perciocchè o avrebbe detto troppo, o troppo poco. D'altra banda verrebbe a circoscrivere il campo della libera interpretazione giudiziaria.

Ecco le considerazioni che giustificano l'abrogazione del summentovato decreto del 1851: se non che la redazione troppo vaga e indeterminata dell'art. 2 potrebbe per avventura ingenerare il dubbio che si intendesse introdurre per essa un diritto nuovo, che si intendesse alterare la condizione giuridica di certi enti morali, e di certe cose poste fuori commercio. Ciò posto ad antivenire i dubbi, l'Ufficio Centrale stimava opportuno formulare una dichiarazione spiegativa nei seguenti termini.

« La disposizione dell'articolo 2 della presente legge non altera nè modifica i rapporti giuridici emergenti e dalla natura e dalla qualità dei beni posti fuori commercio. »

Presidente. Intende che sia inserita questa dichiarazione nel processo verbale in questi termini ?

Senatore Vacca. Sì.

Presidente. Sarà inserita.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Governo accettando nell'altro ramo del Parlamento la proposta di legge che ora è sottoposta alle deliberazioni del Senato, in quanto al secondo articolo aveva l'intendimento medesimo, che testè è stato espresso dal Senatore Vacca, cioè credeva che l'abrogazione del decreto del 21 agosto 1851 ricollocasse le relazioni giuridiche, che a questo oggetto si riferiscono, sotto lo impero dell'art. 582, cioè sotto l'impero del diritto comune; e certamente intendeva che nell'applicazione di quest'articolo si sarebbero seguiti quei principii generali a cui la giurisprudenza in tutti i paesi si era sempre attenuta.

In quanto adunque al Governo, esso non si oppone perchè si inserisca nel processo verbale, se si crede, la dichiarazione testè fatta dall'onorevole Senatore Vacca, perchè il Governo pensa che effettivamente la abrogazione di questo decreto non può già creare un nuovo diritto, un diritto eccezionale, ma non fa che restituire questa materia all'applicazione del diritto comune.

Mi occorre ancora dichiarare che le ultime parole di quest'articolo, benchè molto larghe e molto generali, furono dal Governo accettate senza difficoltà, poichè per la regola costante d'interpretazione, si dovevano riferire alla materia che era argomento del decreto medesimo. Ed esse precisamente si riferiscono ad una disposizione promulgata in Sicilia, secondo la quale tutte le questioni per introspetto e per servitù di prospetto delle quali nel decreto del 51 è fatta menzione, non

si debbono anche in materia possessoria deferire ai giudici di mandamento, ma eccezionalmente ai tribunali circondariali. Però con le ultime parole dell'articolo 2, si intese restituire al diritto comune tutte quelle disposizioni sopra le altre materie che concernono il subbietto del decreto del 1851. È con questa intelligenza che il Governo accettava la legge proposta nella Camera dei Deputati, epperò esso si trova perfettamente concorde con quanto poco innanzi esponeva l'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola metto ai voti l'articolo 2 testè letto.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto, interrogherò il Senato per l'ordine del giorno di domani.

Se il Senato lo crede, domani si porterebbe all'ordine del giorno il progetto di legge relativo alle aspettative e alle disponibilità, la cui relazione è già stata distribuita fin da ieri l'altro a sera o da ieri mattina.

Non essendoci osservazione in contrario, l'ordine del

giorno per la seduta pubblica di domani alle 2 pomeridiane si intende stabilito in questa conformità.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali.

Numero dei votanti . . . 81

Favorevoli . . . 73

Contrarii . . . 8

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per l'estensione alla Sicilia del decreto del Prodittatore di Napoli 22 ottobre 1860.

Numero dei votanti . . . 81

Favorevoli . . . 69

Contrarii . . . 12

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 4½.)